

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292**

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. [T.U. IVA]

TITOLO 4 Accertamento e riscossione

**Articolo 60 Bis**

**Solidarietà nel pagamento dell'imposta**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
  2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
  3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
- 3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione. (2) (1)

-----

- (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 386, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005.
- (2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, c. 164, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285).